

R.G. n. 104 – 1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE

Sent. 586/24
Rep. 635/24
Ristr. deb. 9/24

in persona del Giudice designato, dott.ssa Barbara Perna

Visto il ricorso depositato in data 23 gennaio 2024 **ALESSANDRA MORELLI** (C.F. MRLLSN63S59F205Y) nata a Milano il 19.11.1963 e residente in Roma in Via Modesta Valenti n. 1/A, effettivamente domiciliata in Via Andrea Doria n. 79 sc. A int.2, rappresentata e difesa dall'Avv. Brunella Caiazza (C.F. CZZ BNL 64M71 F839V), ricorso presentato con la consulenza dell'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del gestore della crisi avv. Luciana Carpentieri, per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 ss. CCII*;

Visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe, depositato in data 19 marzo 2024 ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII ed è stata disposta la sospensione delle cessioni volontarie in corso in quanto ritenute idonee a pregiudicare la fattibilità del piano;

Vista la relazione depositata in data 10 aprile 2024 dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;

Esaminati gli atti del procedimento unitario n. 614 - 1/2023, che non richiede la preventiva fissazione di un'udienza di trattazione, ha emesso la seguente

SENTENZA

Premesso che

L'art. 70, co. 7, CCII prevede che *“il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza [...]”*.

Ebbene, occorre ricordare come la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere



sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testè richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. In termini generali, il contenuto del piano è libero - fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione - non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta.

Osserva

Tanto debitamente premesso, venendo al caso di specie, appare opportuno preliminarmente richiamare i **contenuti del piano di ristrutturazione del debito** proposto dai ricorrenti.

Ebbene, la proposta formulata dagli odierni ricorrenti prevede, sulla base dell'allegato piano:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati;
- il soddisfacimento nella misura del 20 % dei creditori chirografari con pagamento immediato

Più nel dettaglio, la proposta i) presuppone l'adozione delle misure di cui all'art. 70, co. 4, CCII richieste (sospensione delle procedure esecutive mobiliari pendenti) e la falcidia dei crediti ad oggi garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione ai sensi dell'art. 67, co. 3, CCII e ii) prevede che il soddisfacimento dei creditori avvenga come segue.

Per poter sostenere quanto proposto oggi e per far fronte alle spese vitali minime, la ricorrente intende porre a disposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti la somma derivante dal finanziamento ottenuto dalla Fondazione Salus per la somma di complessivi 18.000,00, della quale una parte pari ad euro 3.500,00, mediante un prefinanziamento da destinare alle prime spese dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC). La Fondazione opera in conformità dell'art. 15 della Legge 108/1996 si occupa proprio di dare un aiuto ai "cittadini che si trovino in gravi situazioni di disagio



socio-economico e che, non potendo accedere al credito ordinario siano esclusi finanziariamente ed a rischio...” (doc. 36-37-38-39).

Il finanziamento concesso risulta comunque conveniente, poiché è erogato a un tasso pari all'1,25%, un tasso estremamente vantaggioso (doc. 35-36). La ricorrente potrebbe restituire tale importo destinando una quota del proprio reddito equivalente o addirittura inferiore a quella attualmente destinata alla delega e alla cessione del terzo, ammontante a circa € 345,00. Il residuo dello stipendio rimanente potrebbe essere utilizzato per le necessità familiari.

La somma che la Fondazione mette a disposizione dei creditori della Morelli, subordinatamente alla omologa, è pari al 20% del debito, ossia € 10.979,48, oltre le spese della procedura (10.979,48+6.857,42= 17.836,90) per:

- le spese prededucibili conseguenti alla presente procedura si attestano in € 1.925,25 per compenso residuo OCC salvo verifiche ed in € 3.006,42 per l'Avv. Caiazza;
- il debito chirografario, falcidiato dell'80%, pari ad € 10.979,48 i cui creditori saranno pagati, senza dilazione, direttamente dalla Fondazione Salus.

Il piano prevede, pertanto, nell'ordine, il pagamento totale dei creditori prededucibili OCC e del legale di fiducia, parziale dei creditori chirografari nella misura del 20%. I versamenti ai creditori saranno effettuati a mezzo bonifici bancari in pari data.

Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato.

Quanto alla cessione del quinto deve darsi atto che il piano proposto è opponibile al cessionario del quinto ai sensi dell'art. 67 c. 3 CCII per cui non è necessario alcun ulteriore accertamento specifico dell'Autorità Giudiziaria.

Ebbene, in punto di **ammissibilità giuridica**, deve ritenersi che sussistono i requisiti, soggettivo e oggettivo come già accertato in fase di ammissione della presente procedura, stante la qualità di consumatrice della ricorrente;

Quanto alla **fattibilità del piano** in senso giuridico, non si ritiene di ravvisare delle incompatibilità dello stesso con norme inderogabili.



In conclusione, verificata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi; la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza; il rispetto delle regole del procedimento; ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per i debitori di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del Gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto altro profilo, che non sia emerso il compimento da parte dei debitori di atti in frode ai creditori fermo restando che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti e per disporre la chiusura della procedura

Quanto alle spese del presente giudizio, rilevata la complessità della procedura e l'obiettiva novità delle questioni connesse anche in considerazione del fatto che si tratta di normativa di recente introduzione, si ritiene che sussistano giustificati motivi per dichiararne la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Designato, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **ALESSANDRA MORELLI** (C.F. MRLLSN63S59F205Y) nata a Milano il 19.11.1963 e residente in Roma in Via Modesta Valenti n. 1/A, effettivamente domiciliata in Via Andrea Doria n. 79 sc. A int.2, rappresentata e difesa dall'Avv. Brunella Caiazza (C.F. CZZ BNL 64M71 F839V), ricorso presentato con la consulenza dell'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del gestore della crisi avv. Luciana Carpentieri,

DISPONE

- i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;



- ii) che il gestore della crisi relazioni per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presentino al Tribunale una relazione finale;

AVVERTE

- i **creditori** che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
- i **ricorrenti** che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- il **gestore della crisi** che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, **l'omologa potrà essere revocata** di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di **inadempimento degli obblighi previsti nel piano** o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

DICHIARA

- compensate le spese di lite;
- chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 10 ottobre 2024

Il Giudice Designato
Dott.ssa Barbara Perna

